

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE SICA

Seduta del 20/03/2026

FATTO

Il ricorrente, titolare di un buono della serie J48, sottoscritto in data 08.07.2015 e rimborsato anticipatamente il 10.04.2025, per l'importo di € 3.494,29, riferisce che in data 23.07.2025 è stato effettuato dall'intermediario uno storno di € 543,12, in ragione di un asserito errore di calcolo. Egli dichiara che la decisione di rimborsare anticipatamente il BFP è stata assunta in buona fede, sulla scorta delle informazioni pubblicate dalla resistente. Chiede pertanto il riaccredito dell'importo stornato. L'intermediario, costituitosi, sostiene che l'importo inizialmente accreditato al ricorrente e successivamente stornato sarebbe frutto di un errore nell'inserimento dei dati che alimentano il sistema informatico e che alla data di rimborso il coefficiente di indicizzazioni abbia generato un tasso inflattivo doppio rispetto a quello reale. Di conseguenza, è stato liquidato l'importo di € 3.494,29 di cui € 543,12 non dovuti. La resistente, in proposito, richiama gli artt. 1430-1431 cod. civ. relativi all'errore di calcolo e, in relazione allo storno effettuato, sottolinea la conformità della condotta alle disposizioni contrattuali.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto la liquidazione di un BFP.

Dalla documentazione in atti si evincono i seguenti elementi: il buono appartiene alla serie J48 (e non, come invece sostenuto dal ricorrente, alla serie J47); esso è stato sottoscritto in data 23.07.2025 e liquidato in data 10.04.2025; il buono sarebbe giunto a naturale scadenza in data 08.07.2025. È incontestato tra le parti che il buono è stato liquidato anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza.

In sede di liquidazione, tuttavia, è stato utilizzato un coefficiente di indicizzazione che ha generato un tasso inflattivo doppio rispetto a quello reale. In proposito, l'intermediario ammette che l'importo così ottenuto (e che si è tradotto in una liquidazione pari a € 3.494,29) è imputabile a un errore nell'inserimento dei dati che alimentano il sistema informatico; il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto

ottenere una liquidazione pari a € 2.951,71 (calcolati secondo le indicazioni contenute nel foglio informativo), di cui € 2.500 per capitale ed € 451,17 per interessi.

Dal canto suo, il ricorrente afferma di essere addivenuto alla decisione di liquidare il buono prima della sua naturale scadenza proprio in ragione dell'importo mostrato sui canali ufficiali dell'intermediario, lamentando l'illegittimità dello storno operato dalla resistente.

A tale ultimo riguardo, è opportuno evidenziare che l'art. 6, comma 8, delle condizioni generali del contatto di conto corrente autorizza la resistente «ad addebitare sul Conto Corrente, in qualsiasi momento, gli importi non dovuti al Correntista relativi a somme indebitamente e/o erroneamente accreditate sul Conto».

Tuttavia, ai fini della risoluzione della controversia, il Collegio ritiene di dover valorizzare l'affidamento riposto dal ricorrente sulle informazioni ottenute dai canali ufficiali dell'intermediario, che ha quindi fornito, seppur involontariamente, una falsa rappresentazione della realtà. Nel caso in esame, infatti, non si rinvencono elementi idonei a far ritenere che il ricorrente abbia posto in essere una «condotta eccessivamente imprudente ed avventata» (così Coll. Napoli, decisione n. 1034/2010) tale da escludere l'affidamento incolpevole di parte ricorrente.

Tale argomento è conforme a quanto osservato dal Collegio di Palermo, nella decisione n. 512/2026 (alla quale questo Collegio intende aderire e cui si rinvia per motivi di completezza), ove, muovendo dalla tutela dell'affidamento dell'investitore, è stata riconosciuta in favore di quest'ultimo la differenza tra l'importo che avrebbe ottenuto alla naturale scadenza del titolo e quello minore conseguito in ragione della liquidazione anticipata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la differenza tra le somme che la parte ricorrente avrebbe ricevuto alla naturale scadenza del buono e l'importo ottenuto per effetto dell'estinzione anticipata.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE